

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti del datore di lavoro del mese di febbraio 2019.

14 febbraio

RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI DELLE RITENUTE E DELL'IVA MENSILE/TRIMESTRALE

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67 per cento (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 16 novembre 2018**.

Modalità operative

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (**si rimanda alla scadenza di versamento dell'iva e delle ritenute del 16 novembre**) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 15 %) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,67 per cento (un nono del minimo - 15 %), è eseguito con modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). E' quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

8906	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento.

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice **8906**. Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

1991	Interessi sul ravvedimento - IVA
-------------	----------------------------------

Il codice tributo **1991** deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

15 febbraio

RAVVEDIMENTO RELATIVO AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELL'IVA MENSILE

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5 per cento (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 gennaio 2019

Modalità operative

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 16 gennaio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,5 per cento (un decimo del minimo - 15 %), è eseguito con modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). E' quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

8906	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento.

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice **8906**.

Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

1991	Interessi sul ravvedimento - IVA
-------------	----------------------------------

18 febbraio

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DI DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI

Adempimento

Il soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

Soggetti obbligati

- Società di capitali
 - enti commerciali di diritto pubblico o privato
 - enti non commerciali di diritto pubblico o privato
 - associazioni non riconosciute
 - consorzi
 - società non residenti
 - società di persone
 - associazioni per l'esercizio di arti e professioni
 - società di armamento
 - società di fatto
 - persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
 - condomini
- che hanno corrisposto nel mese precedente:
- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
 - b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
 - c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
 - d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
 - e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

Modalità operative

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche. I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I codici di versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24, sono i seguenti:

Lavoro dipendente

1001	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	Ritenute su emolumenti arretrati
1012	Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro

Lavoro autonomo

1040	Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni.
-------------	---

Provvigioni

1040	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
-------------	---

I codici di versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del Modello F24, sono i seguenti:

Addizionale regionale all'IRPEF

3802	Addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta
3803	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

I codici di versamento da utilizzare nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" del Modello F24, sono i seguenti:
 Addizionale comunale e provinciale

3848	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
3847	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto

Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo "Codice ente/comune" il relativo codice catastale. Nel campo "Rateazione/Mese di riferimento" deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma "00MM"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

Ritenute condomini

1019	Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente
1020	Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente

INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTO TFR AL FONDO DI TESORERIA

Adempimento

Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Soggetti obbligati

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:

- per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
- il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Adempimento

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 17 dicembre 2018.

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR sono i seguenti:

- società di capitali;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti commerciali e non commerciali;
- società di persone e associazioni (articolo 5 del TUIR);
- stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- condomini;
- amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

I soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta non sono, invece, tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva.

Modalità operative

I sostituti d'imposta devono applicare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del fondo per il Trattamento di fine rapporto; La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, l'imposta era pari all'11%.

Nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d'imposta, l'imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal percettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui lo stesso viene corrisposto.

Il **termine ultimo** per il **versamento del saldo** relativo all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, maturata per l'anno **2018**, è il **18 febbraio 2019**. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR, maturata nell'anno **2018**, sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'**acconto** versato entro il **17 dicembre 2018**.

INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

Adempimento

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:

- per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
- il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

DM10

(versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10)

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Adempimento

I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel **mese precedente**.

Soggetti obbligati

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:

- a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
- e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00

Modalità operative

Con decorrenza dal **1° gennaio 2018** la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con:

- aliquota del **33,72%**, per i soggetti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni), ridotta per il 2017 al **25,72%**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- aliquota del **24 %** per gli altri soggetti.

Per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 %. Restano esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva i compensi corrisposti come:

- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).

In seguito all'aumento dell'aliquota l'importo dovuto è pari al **34,23 per cento** (si rimanda al contenuto della Circolare INPS n. 122/2017 per la verifica della contribuzione dovuta per ciascuna tipologia). Il contributo alla gestione separata INPS è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del committente.

Per gli associati in partecipazione il 55 % del contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 % è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono:

- codice sede;
- causale contributo (come sotto riportato);
- filiale azienda;
- periodo di riferimento "da";
- periodo di riferimento "a";
- importi a debito versati;
- importi a credito compensati.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La risoluzione n. 68/2017 individua i codici tributo per i quali, in caso di compensazione orizzontale, è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei titolari di partita IVA. In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). E' quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

La **causale contributo** da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)" è:

- **C10** - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
- **CXX** - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).

Per il 2017 l'importo del massimale contributivo annuo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari ad euro 100.324,00 (alla data di pubblicazione non è ancora stato reso noto l'importo del massimale per il 2018).

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Adempimento

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente

Soggetti obbligati

Sostituti d'imposta

Modalità

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

N.B. I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente

20 febbraio

VERSAMENTO CONTRIBUTI AL FASC

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Soggetti obbligati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree

Modalità

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

VERSAMENTO CONTRIBUTI ENASARCO

Adempimento

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento

Soggetti obbligati

Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

Modalità

Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va più inviata. A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con più di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti, possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione, ovvero il "Protocollo Grandi Ditte". Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l'addebito automatico, o almeno non devono presentare alla loro banca l'autorizzazione permanente all'addebito. In tal caso, dopo la conferma della distinta on-line, il sistema proporrà la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potrà essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.

28 febbraio

INPS - DENUNCIA MENSILE RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA (UNIEMENS INDIVIDUALE)

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi; delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Soggetti obbligati

Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato; i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all'ENPALS; i giornalisti iscritti all'INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM); dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

LIBRO UNICO LAVORO

Adempimento

Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Soggetti obbligati

Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.

Modalità

Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore di lavoro può scegliere tra le seguenti modalità di tenuta:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente vidimati e numerati dall'Inail. La sede Inail interessata dovrà in questo caso essere presente in tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull'ultimo foglio del blocco;
- vidimazione in fase di stampa laser: è previsto il rilascio di una autorizzazione preventiva alla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzione generale dell'Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso, presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal software deve possedere i seguenti requisiti indispensabili:
 - tracciato conforme al fac-simile autorizzato;
 - indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;
 - numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della sede Inail competente;
 - su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marca temporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazione automatica dei dati devono garantirne consultabilità, inalterabilità ed integrità; la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell'Amministrazione digitale.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE REDDITI ED IRAP 2018 DA PARTE DELLE SOCIETÀ CON PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Adempimento

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP **Redditi 2018**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° giugno 2017 - 31 maggio 2018**.

Soggetti obbligati

Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Modalità operative

Il modello REDDITI 2018 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi; tale modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Si evidenzia che la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma indipendente, e non più con la dichiarazione unificata, direttamente alla regione o alla Provincia autonoma dove si trova il domicilio fiscale del contribuente. La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) per via telematica, direttamente;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
- c) per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo.

Per la preparazione della dichiarazione da inviare, gli utenti, sia registrati a Fisconline che ad Entratel, devono utilizzare l'applicazione "Desktop telematico", prelevabile nella sezione "Software" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

L'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento (prova della presentazione).
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Presentazione tramite società del gruppo

Nell'ambito di gruppi societari in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

DOMANDA DI RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO INAIL (PER PREVENZIONE)

Adempimento

L'istanza di riduzione del premio deve essere presentata con tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti a tal fine dall'INAIL.

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di presentazione dell'istanza, hanno effettuato interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

Modalità

La domanda di riduzione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello (mod. OT24 nella versione modificata) oppure re on line, per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza.

PRESENTAZIONE DEL MOD. REDDITI 2018 ED IRAP ENTRO 120 GIORNI PER MODIFICA RICHIESTA RIMBORSO

Adempimento

Termine per emendare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP anche al fine di modificare la scelta, originariamente assunta, di richiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione, optando, piuttosto, per quella del suo utilizzo in compensazione.

Soggetti obbligati

Contribuenti che intendono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione.

Modalità operative

Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Per maggiori dettagli circa la presentazione delle dichiarazioni si rimanda alla scadenza del 31 ottobre 2017.

VERSAMENTO CONTRIBUTI FASI

Adempimento

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

Soggetti obbligati

Aziende industriali

Modalità

Le sole modalità di versamento previste sono:

- il bollettino bancario denominato "bollettino freccia"
- l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).